



2/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Paolo Gargiulo

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di pensioni militari iscritto al n. 14710 del registro di segreteria,

INTRODOTTO con ricorso, depositato il 27 settembre 2023, proposto da M. C., nato a omissis il omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Fatta (p.e.c.: claudiofatta@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo, in Palermo, via Trinacria, n. 23;

CONTRO l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - quale successore dell'I.N.P.D.A.P., per effetto dell'articolo 21, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 – rappresentato e difeso dall'avv. Luca Iero (p.e.c.: avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it), dell'Avvocatura dell'Istituto, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della Direzione regionale dell'I.N.P.S. per il Friuli Venezia Giulia, in Trieste, via Cesare Battisti, n. 10;

AVVERSO il provvedimento di diniego di "*Pensione Diretta di Privilegio*" prot. n. 286551 del 18 ottobre 2022, adottato dalla Direzione provinciale I.N.P.S. di Udine;

VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 16 gennaio 2024, con l'assistenza del segretario d'udienza dott. Gabriele Turiano, l'avv. Maria Grazia Stella, in sostituzione dell'avv. Claudio Fatta, per la parte ricorrente, e l'avv. Luca Iero, per l'I.N.P.S..

Ritenuto in

F A T T O

I. La parte ricorrente, già sottufficiale dell'Esercito Italiano, in quiescenza dal 1° novembre 2020, ha adito questa Corte - dopo essersi rivolta invano all'odierna Amministrazione resistente, che ha respinto l'istanza con cui l'interessato ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata (domanda n. 2197872300082 del 18 novembre 2020, rivolta alla Direzione provinciale I.N.P.S. di Udine; provvedimento di diniego di "*Pensione Diretta di Privilegio*" prot. n. 286551 del 18 ottobre 2022, adottato dalla Direzione provinciale I.N.P.S. di Udine) - lamentando che l'organo di consulenza medico legale dell'Ente previdenziale (1^ Sezione della Commissione medica ospedaliera presso il Dipartimento di medicina legale di Padova), con verbale mod. BL/B n. ACM0221628 del 6 settembre 2022, sulla base del quale è stato adottato il provvedimento di diniego qui avverso, avrebbe errato nel ritenere non classificabili, ai fini del trattamento pensionistico privilegiato, tre delle cinque infermità lamentate e nell'omettere di valutare le restanti due in ragione del fatto che le stesse erano già state giudicate non dipendenti da causa di servizio.

I.1. Più precisamente:

I.1.a. l'odierno ricorrente aveva chiesto la pensione privilegiata per

le seguenti infermità (riportate secondo l'ordine seguito nella domanda amministrativa e nel ricorso):

A. pregressa distorsione del rachide cervicale (indicata nel verbale della Commissione medica e nel provvedimento di diniego dell'I.N.P.S. come infermità n. 3);

B. contrattura della muscolatura paravertebrale, ridotta la flessione, trauma distrattivo da sforzo del rachide lombo sacrale (indicata nel verbale della Commissione medica e nel provvedimento di diniego dell'I.N.P.S. come infermità n. 7);

C. coxartrosi destra (indicata nel verbale della Commissione medica e nel provvedimento di diniego dell'I.N.P.S. come infermità n. 6);

D. piccolo sperone plantare e minuto appuntinamento calcaneare posteriore piede sinistro (indicata nel verbale della Commissione medica e nel provvedimento di diniego dell'I.N.P.S. come infermità n. 1);

E. reflusso gastro-esofageo (indicata nel verbale della Commissione medica e nel provvedimento di diniego dell'I.N.P.S. come infermità n. 9);

I.1.b. la Commissione medica ha ritenuto:

i. l'infermità n. 1 (con dipendenza da causa di servizio in corso di accertamento) non classificabile ai fini della pensione privilegiata;

ii. l'infermità n. 3 non classificabile ai fini della pensione

privilegiata;

iii. l'infermità n. 7 non classificabile ai fini della pensione

privilegiata;

iv. l'infermità n. 6 non valutabile in quanto non riconosciuta
dipendente da causa di servizio;

v. l'infermità n. 9 non valutabile in quanto non riconosciuta
dipendente da causa di servizio;

I.1.c. l'I.N.P.S., con il provvedimento avverso, ha, dunque,
respinto l'istanza dell'interessato poiché:

a) l'infermità n. 1 (comunque ritenuta non classificabile dalla
Commissione medica quando la dipendenza da causa di
servizio era in corso di accertamento) non è stata riconosciuta
dipendente da causa di servizio;

b) l'infermità n. 6 non è stata riconosciuta dipendente da causa di
servizio;

c) l'infermità n. 9 non è stata riconosciuta dipendente da causa di
servizio;

d) l'infermità n. 3 è stata ritenuta non classificabile dalla
Commissione medica;

e) l'infermità n. 7 è stata ritenuta non classificabile dalla
Commissione medica.

I.2. La difesa attorea – dopo aver ricordato “*come la particolare
attività lavorativa svolta per molti anni dal ricorrente abbia esposto
questi alla perdurante inclemenza del clima ma anche, e soprattutto,
a notevoli sforzi fisici*” e che, “*Ai sensi dell’art. 64 e ss T.U.*

1092/1973, il diritto alla pensione privilegiata consegue ad una menomazione dell'integrità personale, che abbia carattere invalidante e che sia dipendente da causa di servizio" - sostiene, in particolare, da un lato, "che il servizio militare svolto dal [suo assistito] abbia determinato, con rapporto causale incidente, l'insorgenza delle malattie, ovvero aggravato o accelerato il decorso dell[e] stess[e], acquistando il valore di conditio sine qua non, per cui diversamente il fatto patologico non si sarebbe verificato, o avrebbe avuto, se già esistente, una diversa e minore evoluzione"; dall'altro, che "Sussiste anche il requisito della gravità delle singole patologie sofferte [dall'interessato]".

La stessa difesa, col supporto di una consulenza tecnica di parte (dott.ssa Elisa Zenarola, Udine, 22 maggio 2023), ritiene, dunque, che:

- le "patologie [...] reflusso gastro-esofageo [infermità n. 9] [...] e piccolo sperone plantare e minuto appuntinamento calcaneare posteriore piede sinistro [...] infermità n. 1] devono essere giudicate SI dipendenti da causa di servizio ed ascritte alla Tabella A ed alla Categoria 8a";
- la patologia "coxartrosi destra [infermità n. 6], già ascritta alla 8a categoria [in occasione di un precedente giudizio medico legale relativo alla concessione dell'equo indennizzo (1^ Sezione della Commissione medica ospedaliera presso il Dipartimento di medicina legale di Padova, verbale mod. BL/B n. ACM0184357 del 30 giugno 2020)] deve essere giudicata si

dipendente da causa di servizio”;

- le “*patologie [...] pregressa distorsione del rachide cervicale [infermità n. 3] [...] e] contrattura della muscolatura paravertebrale, ridotta la flessione, trauma distrattivo da sforzo del rachide lombo sacrale [infermità n. 7], già riconosciute SI dipendenti da causa di servizio, [...] devono essere ascritte alla Tabella A, Categoria 8a*”.

1.3. La difesa del ricorrente formula, quindi, le seguenti conclusioni:

<- dichiarare SI dipendenti da causa di servizio le infermità “reflusso gastro-esofageo [infermità n. 9] e piccolo sperone plantare e minuto appuntinamento calcaneare posteriore piede sinistro” [infermità n. 1] ascrivendole alla Tabella A ed alla Categoria 8a del D.P.R. n.834/1981, o a quella diversa categoria che sarà accertata all’esito del giudizio;

- dichiarare SI dipendente da causa di servizio la patologia coxartrosi destra [infermità n. 6], già ascritta alla 8a categoria;

- ascrivere alla Tabella A ed alla Categoria 8a del D.P.R. n.834/1981, o a quella diversa categoria che sarà accertata all’esito del giudizio, le patologie pregressa distorsione del rachide cervicale [infermità n. 3]; - contrattura della muscolatura paravertebrale, ridotta la flessione, trauma distrattivo da sforzo del rachide lombo sacrale [infermità n. 7], già riconosciute SI dipendenti da causa di servizio;

- conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il trattamento pensionistico privilegiato vitalizio ex art. 67 D.P.R. n.1092/1973 sin dall’originaria decorrenza;

- per l'effetto condannare l'INPS a procedere alla liquidazione della pensione in favore del ricorrente, sin dall'originaria decorrenza.

- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.

IN VIA ISTRUTTORIA [...] disporsi nomina di CTU medico-legale al fine di accertare, sulla base di tutta quanta la documentazione prodotta, la dipendenza da causa di servizio e l'ascrivibilità alla Tabella A di cui al D.P.R. n.834/81 della patologia oggetto di domanda di concessione della pensione privilegiata>.

II. Con memoria depositata il 2 gennaio 2024, si è costituito l'I.N.P.S..

II.1. L'Ente previdenziale – dopo aver evidenziato che il “*Dipartimento militare di medicina legale di Padova, [...] incaricato di svolgere i necessari accertamenti sanitari, con verbali del 2 novembre 2016 e del 6 settembre 2022 riteneva le citate patologie non dipendenti da causa di servizio o non classificabili*” – affida, sostanzialmente, la propria difesa alla considerazione secondo cui, sulla base dei predetti pareri medico legali, “*la sede INPS di Udine non poteva che respingere la domanda di pensione privilegiata presentata dal ricorrente*”.

II.2. La difesa dell'I.N.P.S. - opponendosi all'accoglimento dell'istanza istruttoria e indicando, comunque, ove disposta C.T.U., il proprio consulente tecnico di parte - conclude, dunque, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

III. Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2024, la difesa della parte ricorrente ha insistito per la nomina di C.T.U. per l'accertamento della

dependenza da causa di servizio e della classificabilità in tab. A delle patologie del ricorrente; la difesa dell'I.N.P.S. ha richiamato le conclusioni già formulate.

Considerato in

DIRITTO

1. La doglianza della parte ricorrente riguarda, nella sostanza, il giudizio medico legale espresso dalla 1^a Sezione della Commissione medica ospedaliera presso il Dipartimento di medicina legale di Padova (BL/B n. ACM0221628 del 6 settembre 2022), nella parte in cui questa ha ritenuto non classificabili tre delle cinque infermità lamentate e ha omesso di valutare le restanti due in ragione del fatto che le stesse erano già state giudicate non dipendenti da causa di servizio.

2. Sul punto, va, anzitutto, rilevato che il giudizio medico legale in parola risulta formulato a valle di una analisi anamnestica e di un esame obiettivo supportato da accertamenti clinici strumentali, per cui – in assenza di puntuali rilievi critici da parte del ricorrente, assistiti da specifiche e qualificate argomentazioni – non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità dello stesso, non sussistendo ragione alcuna per non ritenere quest'ultimo fondato su attendibili elementi di fatto e, dunque, immune da vizi logici e, allo stesso tempo, rispettoso dei principi di adeguatezza e ragionevolezza.

Sul punto, va rilevato che la parte ricorrente si è limitata a manifestare le proprie doglianze in modo generico e senza fornire una qualificata ricostruzione scientifica idonea a prospettare le ragioni

per le quali le infermità di cui ai numeri 1, 6 e 9 dovrebbero essere ritenute dipendenti da causa di servizio e quelle di cui ai numeri 1, 3, 7 e 9 dovrebbero essere classificate come auspicato, sicché manca, prima ancora della prova, la stessa prospettazione di elementi specifici e concreti – riferiti a ciascuna patologia - dai quali dedurre, sul piano scientifico, l'erroneità del giudizio medico legale contestato.

Si osserva, al riguardo, da una parte che l'atto introduttivo reca solo una succinta e generica descrizione delle attività svolte dall'interessato nel corso della sua carriera, preceduta da un altrettanto generico richiamo alla esposizione di *“questi alla perdurante inclemenza del clima ma anche, e soprattutto, a notevoli sforzi fisici”* e, dall'altra, che il parere medico legale di parte prodotto non sembra apportare elementi utili allo scopo.

Il parere in parola – sebbene molto articolato sul piano descrittivo, essendo puntualmente riportati i contenuti della documentazione sanitaria considerata e gli esiti della visita medica eseguita, e pur riportando una precisa conclusione diagnostica – non reca, infatti, alcuna argomentazione inerente alla questione dei mancati riconoscimenti del nesso di causalità, né alcun elemento riferibile a possibili errori di valutazione commessi dalla Commissione medica ospedaliera, limitandosi la consulente di parte a ritenere *“che le menomazioni già riconosciute come dipendenti da causa di servizio, così come si evince dal verbale ACMO184357 datato 30.06.2020, possano essere ascrivibili alla tabella A VIII categoria annessa al d.p.r. 915/1978 e s.m.i., con criterio di equivalenza”*.

Ebbene, tale obiettiva carenza non può, in ogni caso, essere sanata con l'esercizio, da parte del giudice, del potere, di cui all'articolo 94 c.g.c., di ammettere d'ufficio mezzi istruttori, atteso che una simile attività non sarebbe volta a sopperire ad oggettive e non imputabili difficoltà delle stesse parti ad acquisire elementi probatori a sostegno della domanda, ma finirebbe per porsi in frontale contrasto con il fondamentale principio dispositivo di cui agli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c. e, in definitiva, pregiudicherebbe la posizione di terzietà dell'organo decidente minando alle fondamenta le garanzie del giusto processo (in termini sostanzialmente corrispondenti, Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, n. 678 del 24 febbraio 2011).

Del resto, di ciò sembra consapevole anche la stessa difesa attorea laddove, riferendosi alla domanda istruttoria, afferma che *“all'esito della CTU medico-legale, verrà provata la gravità delle patologie sofferte dal ricorrente e, in particolare, l'ascrivibilità delle medesime alla Tabella A del D.P.R. n.834/1981 con conseguente accertamento del diritto del Sig. C. al trattamento pensionistico privilegiato sin dall'originaria decorrenza”*.

4. Il ricorso, dunque, non può essere accolto.

5. Le spese seguono la soccombenza e solo liquidate nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), maggiorati del 15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come e se dovuti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1) respinge il ricorso;

2) condanna la parte ricorrente al pagamento, a favore

dell'I.N.P.S., della somma di euro 500,00 (cinquecento/00),
maggiorati del 15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come e
se dovuti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024.

Il Giudice

Cons. Paolo Gargiulo

(firmato digitalmente)

IL GIUDICE,

ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al
comma 3 del citato articolo 52 nei riguardi della parte ricorrente.

Il Giudice

Cons. Paolo Gargiulo

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge del 16 gennaio 2024.

Pubblicata il 16 /01/2024

Trieste, 16 /01/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Anna De Angelis

(firmato digitalmente)

IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITA' E GLI
ALTRI
DATI IDENTIFICATIVI DELLA PARTE RICORRENTE
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
f.to dott.ssa Anna De Angelis